



Unione Europea
Fondo Europeo Sviluppo Regionale
Fondo Sociale Europeo



ISTITUTO COMPRENSIVO "MARIA MONTESSORI"

VIALE ITALIA, 9 91011 ALCAMO

TEL. 0924/21906 - FAX 0924/21906

C.F. 80004560811 - Codice Meccanografico TPIC81100Q

E-mail: tpic81100q@istruzione.it - PEC: tpic81100q@pec.istruzione.it

sito web: <https://www.icmontessorimirabella.it>



Regione Siciliana
Direzione Scolastica Regionale

Prot. n. 9020/C8/A

Alcamo (TP), 14/12/2016

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO

Istituto Comprensivo "Maria Montessori" - Alcamo (TP)

(deliberazione n. 74 del 14.12.2016)

Premessa

Il Consiglio d'Istituto, istituito ai sensi del D.P.R. 31/5/1974 n. 416 - titolo I art.1 - allo scopo di realizzare la necessaria ed opportuna interazione tra la comunità scolastica e la comunità sociale e civile, trova la sua definizione normativa nel Testo Unico delle disposizioni vigenti in materia d'Istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado approvato con il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Osserva, inoltre, le norme contenute nel Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche" approvato con il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, il Decreto s n.895 del 2001, l'Ordinanza Ministeriale 15 luglio 1991, n. 215, recante "Elezione degli organi collegiali a livello di circolo - istituto" e tutte le altre norme che dispongano sul suo funzionamento.

Nel Consiglio d'Istituto tutti i membri hanno eguali poteri e si trovano su un piano di eguaglianza giuridica ed al di fuori di ogni rapporto gerarchico.

Parte Prima. Del Consiglio

Articolo 1

Composizione e sede del Consiglio d'Istituto. Durata in carica

1. Il Consiglio d'Istituto è composto dal Dirigente Scolastico, da otto membri della componente docente, da otto membri della componente genitori e da due membri del personale A.T.A.
2. I membri del Consiglio d'Istituto sono nominati con decreto del Dirigente Scolastico. Il Consiglio è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le sue componenti abbiano espresso la propria rappresentanza. In caso di assenza temporanea o d'impedimento del Dirigente Scolastico, la sostituzione avviene con uno dei docenti scelto dal Dirigente stesso tra i suoi collaboratori.
3. Il Consiglio si riunisce presso la sede amministrativa della Scuola.
4. Il Consiglio dura in carica tre anni.

Articolo 2

Attribuzioni del Consiglio d'Istituto

1. Il Consiglio di Istituto, fatte salve le competenze del Collegio dei Docenti e dei Consigli di intersezione, di interclasse e di classe, ha potere deliberante per quanto concerne

l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola nei limiti delle disponibilità di bilancio.

2. In particolare il Consiglio d'Istituto:

- a) elabora e adotta indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento;
- b) adotta il regolamento interno dell'Istituto;
- c) provvede all'acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici, compresi quelli audio-visivi e le dotazioni librerie, ed all'acquisto di materiali di consumo occorrenti per le esercitazioni;
- d) adatta il calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali;
- e) fissa i criteri generali per il Piano Triennale dell'Offerta Formativa;
- f) stabilisce i criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, ai progetti inseriti nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa e alle visite guidate d'istruzione di cui cura gli aspetti finanziari;
- g) promuove i contatti con altre scuole, al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione;
- h) valuta e approva l'adesione a reti di scuole o consorzi;
- i) autorizza la partecipazione dell'Istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo;
- j) stabilisce forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere assunte dall'Istituto;
- k) indica i criteri generali relativi alla formazione delle classi equa per tutte le sedi, all'adattamento dell'orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali e al coordinamento organizzativo dei Consigli di classe;
- l) esprime parere sull'andamento generale, didattico ed amministrativo dell'Istituto e stabilisce i criteri per l'espletamento dei servizi amministrativi;
- m) indica i criteri generali per l'assegnazione dei docenti alle classi;
- n) esercita le competenze in materia di uso delle attrezzature e degli edifici scolastici;
- o) delibera, sentito per gli aspetti didattici il Collegio dei Docenti, le iniziative dirette all'educazione alla salute, alla prevenzione delle tossicodipendenze, all'educazione stradale, all'educazione ambientale, all'educazione interculturale;
- p) si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal T.U., dalle leggi e dai regolamenti, alla sua competenza.

Articolo 3

Attribuzioni amministrativo-contabili del Consiglio d'Istituto

1. Il Consiglio di Istituto delibera il bilancio preventivo, le eventuali variazioni e il conto consuntivo e dispone in ordine all'impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico della scuola nelle materie indicate nell'art. 6 del DPR 31.5.1974, n. 416.

2. Il Consiglio di Istituto delibera inoltre:

- a) la radiazione dei crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;
- b) l'eliminazione dagli inventari (e la eventuale vendita) degli oggetti mobili divenuti inservibili e che non occorre ulteriormente conservare;
- c) la designazione dell'azienda o dell'istituto di credito che deve disimpegnare il servizio di

- cassa sulla base di apposita convenzione;
- d) l'acquisto di immobili e l'accettazione dei lasciti e delle donazioni;
 - e) gli investimenti di capitali, l'alienazione dei beni e l'assunzione di mutui ed obbligazioni;
 - f) la stipula di contratti con Enti interni ed esterni all'amministrazione per la realizzazione di attività educative e formative.

Si ritiene opportuna la presenza del Direttore dei servizi generali e amministrativi della Scuola per relazionare su argomenti amministrativo- contabili.

Articolo 4

Della prima seduta

1. La prima seduta del Consiglio d'Istituto è convocata dal Dirigente Scolastico entro il 20° giorno dalla proclamazione degli eletti. Nel corso di essa si svolge l'elezione del Presidente del Consiglio d'Istituto e della Giunta Esecutiva.

Articolo 5

Dell'elezione del Presidente

1. Il Presidente è eletto, mediante votazione segreta, tra i membri del Consiglio d'Istituto rappresentanti dei genitori.
2. All'elezione partecipano tutte le componenti del Consiglio d'Istituto.
3. E' considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei votanti rapportata al numero dei componenti del Consiglio. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano presenti alla seduta almeno la metà più uno dei componenti in carica. A parità di voti è eletto il più anziano di età.

Articolo 6

Dell'elezione del Vice Presidente

1. Il Consiglio può decidere di eleggere un Vice Presidente.
2. Il Vice Presidente assume, in assenza del Presidente, tutte le attribuzioni previste dall'articolo 7 del Regolamento.
3. Anche il Vice Presidente deve essere eletto, mediante votazione segreta, tra i membri del Consiglio d'Istituto rappresentanti dei genitori.
4. Per l'elezione del Vice Presidente si usano le stesse modalità previste dall'articolo 5 per l'elezione del Presidente.
5. Qualora il Presidente cessasse dalla carica, si dovrà procedere a nuova elezione, in quanto il Vice Presidente non vi subentra di diritto.
6. In caso di mancata elezione di un Vice Presidente e di assenza del Presidente, le sue attribuzioni sono esercitate dal Consigliere più anziano.

Articolo 7

Delle attribuzioni del Presidente

1. Il Presidente assicura il regolare funzionamento del Consiglio e svolge tutte le necessarie iniziative per garantire una gestione democratica della Scuola e la piena realizzazione dei compiti del Consiglio.
2. Tra il Presidente ed i membri del Consiglio non intercorre alcun rapporto di gerarchia.

Il Presidente:

- convoca e presiede il Consiglio;
- affida le funzioni di Segretario del Consiglio ad un membro del Consiglio stesso;
- autentica con la propria firma i verbali delle adunanze redatti dal Segretario del Consiglio in un registro a pagine precedentemente numerate.
- provvede alle convocazioni ordinarie del Consiglio e a quelle urgenti ed adotta tutti i necessari provvedimenti per il regolare svolgimento dei lavori;
- esamina le proposte della Giunta, quelle dei membri del Consiglio e degli altri organi della Scuola che hanno attinenza al Consiglio d'Istituto;
- prende contatto, previa deliberazione del Consiglio, con i Presidenti degli altri Istituti, con gli Enti Locali e con le organizzazioni democratiche operanti nel territorio (quartiere, sindacati, etc.);
- cura l'ordinato svolgimento delle sedute del Consiglio. Può nelle sedute pubbliche, interrompere l'oratore per un richiamo al regolamento e, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, ordinare che venga espulso dall'auditorio chiunque sia causa di disordine;
- presenza al passaggio di consegne tra il DSGA uscente e il DSGA subentrante nell'Istituzione scolastica;
- rispetta il regolamento alla pari degli altri membri del Consiglio.

Articolo 8

Del Segretario del Consiglio e delle sue attribuzioni

1. Le funzioni di Segretario del Consiglio sono affidate dal Presidente ad un membro della componente docente. Il Presidente può, tenuto conto della periodicità delle sedute, della gravosità o meno dell'incarico, designare il Segretario per l'intera durata del Consiglio o per periodi più brevi o addirittura per ogni singola seduta.
2. Il Segretario del Consiglio redige il verbale della seduta. Il verbale è sottoscritto, oltre che dal Segretario, anche dal Presidente.
3. Le altre incombenze amministrative del Consiglio, come la redazione e l'invio delle lettere di convocazione dei membri del Consiglio, la riproduzione dattilografica o la copia delle documentazioni necessarie per la seduta di un Consiglio d'Istituto debbono essere svolte, su indicazione del Dirigente scolastico e per ordine del Presidente, dal personale addetto alla segreteria della scuola.

Articolo 9

Della Giunta Esecutiva e delle sue attribuzioni

Il Consiglio d'Istituto elegge al suo interno una Giunta Esecutiva composta da un docente, da un rappresentante del personale A.T.A. e da due genitori; della Giunta fanno parte di diritto il Dirigente

Scolastico, che la presiede ed ha la rappresentanza dell'istituto, ed il Direttore dei servizi generali e amministrativi.

La designazione dei membri della Giunta Esecutiva avviene a maggioranza relativa dei votanti. In caso di parità di voti, la votazione deve essere ripetuta fino al raggiungimento della maggioranza dei voti in favore di uno degli elegendi.

Il Direttore dei servizi generali e amministrativi della Scuola svolge funzioni di segretario della Giunta.

La Giunta Esecutiva viene convocata dal Dirigente Scolastico ogni qualvolta ne ravvisi la necessità, con indicazione dell'o.d.g. La riunione può essere indetta anche nello stesso giorno di convocazione del Consiglio d'Istituto, prima del suo svolgimento.

La Giunta Esecutiva predispone il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, prepara i lavori del Consiglio d'Istituto, fermo restando l'iniziativa del Consiglio stesso, dando disposizioni al Direttore dei servizi generali ed amministrativi circa i documenti da allegare e trasmettere unitamente alla convocazione del Consiglio d'Istituto, e cura l'esecuzione delle relative delibere.

Ciascun membro della Giunta ha diritto di prendere visione di tutti i documenti concernenti l'attività della medesima.

Gli atti della Giunta Esecutiva sono consultabili esclusivamente dai membri del Consiglio d'Istituto.

Articolo 10

Dell'estinzione e dello scioglimento

1. Il Consiglio dura in carica tre anni.
2. Il Consiglio d'Istituto può essere sciolto dal Dirigente dell'Ufficio Scolastico preposto nel caso in cui tutti i componenti si dimettano o perdano i requisiti, nel caso di gravi irregolarità persistenti o di mancato funzionamento. In tal caso verranno indette nuove elezioni.

Articolo 11

Della surroga / Della proroga

1. Il Consiglio si rinnova parzialmente in caso di dimissioni, di morte, di decadenza e per qualsiasi altra causa di uno o più componenti. A chi cessa dall'incarico subentra colui il quale, in possesso dei requisiti per essere eletto, sia risultato primo dei non eletti nella stessa lista. Il surrogante rimane in carica sino alla scadenza del periodo di durata del Consiglio. Finché non è insediato il nuovo Consiglio d'Istituto resta in carica il precedente. I genitori in scadenza restano in carica sino a nuove elezioni sempre che ne abbiano i requisiti.
2. Qualora risulti impossibile provvedere a surroga di un membro di una componente per mancanza di nominativi o mancanza di requisiti del primo e successivi non eletti della lista, il Consiglio d'Istituto deciderà a maggioranza le misure da adottare.
3. Se si dovesse estinguere una componente del Consiglio d'Istituto si procederà a nuove elezioni per la componente mancante.

Articolo 12

Delle elezioni suppletive

1. Si fa ricorso alle elezioni suppletive nel corso della normale durata del Consiglio:

- a) per la surrogazione di membri – per qualsiasi motivo cessati – nel caso di esaurimento della lista di provenienza;
- b) nel caso di dimissioni di tutti i membri elettivi del Consiglio.

2. Le elezioni suppletive devono essere indette dal Dirigente Scolastico entro 15 giorni dalla formalizzazione della circostanza che le ha rese necessarie.

3. I membri subentrati cessano dalla carica allo scadere della legislatura durante la quale sono stati eletti.

Articolo 13

Dei Consiglieri

1. I Consiglieri che nel corso della legislatura perdono i requisiti per essere eletti in Consiglio vengono sostituiti dai primi non eletti delle rispettive liste, ancora in possesso dei requisiti necessari per far parte del Consiglio. In caso di esaurimento delle liste si procede alle elezioni suppletive di cui all'articolo 12.

2. Per i membri del Consiglio che non intervengano senza giustificati motivi a tre sedute consecutive, si può dare inizio alla procedura per il provvedimento di decadenza. Il potere di promuovere tale procedura spetta, oltre che al Presidente, a ciascuno dei componenti del Consiglio. La proposta del provvedimento di decadenza è notificata all'interessato entro cinque giorni dalla richiesta. L'interessato ha facoltà di inviare giustificazioni scritte o di intervenire nella seduta successiva, nel corso della quale il Consiglio si pronuncerà a maggioranza assoluta sulla decadenza. Avverso la delibera che dichiara decaduto un consigliere è ammesso ricorso dell'interessato al Dirigente Scolastico entro trenta giorni dalla notifica. I Consiglieri decaduti vengono surrogati con le modalità di cui al comma precedente.

3. Il Consiglio deve prendere atto della decadenza di un Consigliere nella seduta successiva al determinarsi della causa che la origina mediante delibera immediatamente esecutiva. Il Consiglio deve altresì individuare il candidato che deve subentrare ed accertare il possesso dei requisiti; spetta invece al Dirigente Scolastico emettere l'atto formale di nomina.

4. Le dimissioni possono essere presentate dal Consigliere appena eletto o dal Consigliere che, nel corso del mandato, non intenda più far parte del Consiglio. Le dimissioni devono essere presentate per iscritto; la forma orale è ammessa solamente nel caso in cui vengano date dinanzi al Consiglio e, quindi, messe a verbale. Le dimissioni diventano efficaci solo al momento della loro accettazione, mediante delibera del Consiglio. Il Consiglio può accettare o respingere le dimissioni; ha il dovere di accettarle se tale è la volontà irrevocabile del Consigliere dimissionario. Il Consigliere dimissionario e surrogato non fa più parte della lista e non può, quindi, riassumere la carica di consigliere.

Articolo 14

Della presenza di estranei ed esperti

1. È ammessa la presenza del pubblico (docenti, A.T.A., genitori) nell'aula dove avviene la riunione del Consiglio. Tale presenza dev'essere deliberata dal Consiglio prima dell'inizio della seduta e deve essere regolata dal Presidente in modo da garantire il regolare svolgimento dei lavori. Il pubblico non ha facoltà di intervenire sugli argomenti né di influenzare le deliberazioni. Possono invece intervenire coloro che sono invitati alla riunione in qualità di esperti o di consulenti su specifici punti all'o.d.g. La facoltà e le modalità dell'intervento sono regolate dal Presidente seduta stante. Il Consiglio si riunisce in seduta non aperta al pubblico solo quando tratti argomenti riferiti a persone.

Sul comportamento del pubblico e su ulteriori limitazioni della sua presenza si rimanda a quanto espresso nel comma 3 dell'art. 19.

2. Il Direttore dei Servizi Amministrativi (D.S.G.A.) dell'Istituto, in quanto membro della Giunta esecutiva, può partecipare, per richiesta del Dirigente scolastico, in qualità di esperto, alle sedute del Consiglio d'Istituto, in particolare ove sono in discussione aspetti contabili, amministrativi e tecnico-giuridici. Per tale partecipazione non è necessaria delibera del Consiglio d'Istituto.

Art. 15

Della revoca del mandato al Presidente e alla Giunta

Il Consiglio, a maggioranza assoluta dei componenti in carica, può revocare il mandato al Presidente e/o ai membri elettivi della Giunta, sulla base di distinte mozioni di sfiducia poste all'ordine del giorno su richiesta scritta di almeno un terzo dei consiglieri. Qualora la mozione di sfiducia sia rivolta al Presidente, il Consiglio d'Istituto sarà presieduto dal Vicepresidente. Le votazioni sulle mozioni di sfiducia si effettuano a scrutinio segreto. In caso di parità la votazione sarà ripetuta fino a tre volte, quindi si procederà all'appello nominale. In caso di persistente parità prevarrà il voto del Presidente, o Vicepresidente.

Parte Seconda. Dell'Attività del Consiglio

Articolo 16

Della convocazione

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 4, la convocazione del Consiglio spetta al Presidente del Consiglio.

2. La convocazione ordinaria del Consiglio deve essere portata a conoscenza ai membri del Consiglio, a cura dell'ufficio di segreteria, per iscritto, via posta elettronica o per diretta comunicazione telefonica o, in ogni caso, attraverso tempestiva comunicazione sul sito web della scuola, almeno cinque (5) giorni prima, con l'indicazione dell'orario e dell'ordine del giorno. Copia della convocazione è pubblicata all'albo della Scuola.

2. Il Presidente ha l'obbligo giuridico di indire la convocazione del Consiglio quando viene richiesto da un terzo dei Consiglieri. Rimane, invece, a sua discrezione la facoltà di convocare il Consiglio quando la richiesta provenga da meno di un terzo dei Consiglieri. La richiesta di convocazione – sottoscritta dagli interessati – deve essere rivolta al Presidente del Consiglio e deve indicare gli argomenti di cui si chiede la trattazione.

3. L'ordine del giorno di ciascuna seduta del Consiglio è fissato dal Presidente del Consiglio d'Istituto sulla base delle indicazioni fornite dal Dirigente scolastico e dal Consiglio stesso nella seduta precedente, nonché sulla base delle richieste scritte presentate alla Giunta da almeno un terzo dei consiglieri in carica.

4. L'eventuale documentazione esplicativa relativa all'o.d.g. è a disposizione dei consiglieri presso la sede dell'Istituto almeno tre giorni prima della riunione.

5. L'atto di convocazione:

- a) deve essere emanato dal Presidente del Consiglio
- b) deve avere la forma scritta;
- c) deve contenere l'ordine del giorno degli argomenti da discutere, indicati in modo preciso anche se sintetico, e deve riportare la quota di tempo destinata a ciascuno;
- d) deve indicare se trattasi di seduta straordinaria;
- e) deve indicare il giorno, l'ora e il luogo della riunione;
- f) deve essere recapitato ed esposto all'albo della scuola entro cinque giorni prima della seduta ordinaria ed entro due giorni prima della seduta straordinaria;
- g) deve essere recapitato a tutti i Consiglieri. Nel caso di particolare urgenza può valere, quale fonogramma, l'avviso telefonico.

Articolo 17

Della convocazione straordinaria

Il Consiglio deve essere convocato in via straordinaria ogni qualvolta venga fatta richiesta:

- da almeno 1/3 dei suoi membri;
- dal Presidente della Giunta Esecutiva;
- dal Collegio dei Docenti, a maggioranza dei membri effettivi;
- dal 25% dei genitori aventi diritto di voto nelle elezioni degli organismi collegiali a durata annuale.

La richiesta di convocazione del Consiglio deve indicare la data e l'o.d.g.

E' facoltà del Presidente, sentiti i richiedenti, di anticipare o dilazionare la convocazione che comunque non può essere rinviata per più di 10 gg. oltre il termine indicato nella richiesta.

Articolo 18

Dell'Ordine del Giorno

1. L'ordine del giorno della convocazione è formulato dal Presidente, sentita la Giunta o il Dirigente Scolastico, e deve contenere gli argomenti eventualmente proposti dai singoli consiglieri e dagli altri Organi della Scuola.

2. La seduta deve trattare gli argomenti secondo l'ordine con il quale sono stati iscritti all'ordine del giorno; tuttavia il Consiglio, a maggioranza, può decidere anche un diverso ordine di trattazione. L'ordine del giorno è vincolante, pertanto il Consiglio non può discutere di argomenti diversi da quelli iscritti. Tuttavia, con voto unanime, il Consiglio può deliberare di discutere argomenti non all'ordine del giorno.

Articolo 19

Della seduta

1. Le riunioni del Consiglio d'Istituto hanno luogo nei locali della scuola in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni. Per agevolare la partecipazione delle varie componenti e per salvaguardare i diritti del personale A.T.A., le sedute sono indette nelle ore pomeridiane dei giorni feriali, evitando il sabato e scegliendo orari adeguati.

2. Di norma il Consiglio si riunisce per non più di tre ore per seduta; saranno gli stessi presenti a decidere a maggioranza il proseguimento della seduta o l'aggiornamento o il rinvio ad altro Consiglio da programinarsi.

3. Alle sedute del Consiglio d'Istituto, in conformità all'art. 8 della Legge n. 748 del 11/10/77, possono assistere gli elettori delle componenti rappresentate nel Consiglio stesso. Quando la seduta si svolge in presenza del pubblico, il Presidente non consente che si parli di argomenti concernenti persone. Il pubblico ammesso ad assistere alla seduta deve mantenersi in silenzio negli spazi ad esso riservati, non può intervenire nella discussione e deve astenersi da qualsiasi manifestazione di consenso o di dissenso. L'affluenza del pubblico può essere limitata in relazione alla normale capienza ed alla idoneità della sala in cui si svolge la seduta. Per il mantenimento dell'ordine il Presidente esercita gli stessi poteri a tal fine conferiti dalla legge al Sindaco quando presiede le riunioni del Consiglio comunale. Qualora il comportamento del pubblico non consenta l'ordinario svolgimento dei lavori o la libertà di discussione e di deliberazione, il Presidente dispone la sospensione della seduta e la sua ulteriore prosecuzione in forma non pubblica.

4. Per la validità delle riunioni del Consiglio d'Istituto, nonché della Giunta Esecutiva, è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica. Ogni Consigliere ha diritto di chiedere che si proceda alla verifica del numero legale. In mancanza del numero legale, il Presidente, accertata formalmente la mancanza del quorum richiesto, scioglie la seduta. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Articolo 20

Della discussione

1. La seduta deve trattare solo le materie che siano state poste all'ordine del giorno, secondo quanto stabilito dal 1° comma dell'articolo 18. A inizio di seduta, tuttavia, dietro opportuna giustificazione, come previsto dal 2° comma dell'art. 18, può essere richiesto l'inserimento di un nuovo punto all'ordine del giorno. La richiesta può essere accolta dal Consiglio per consenso unanime o, in caso di palese urgenza di approvazione di quanto proposto, anche a maggioranza assoluta.

2. Ogni Consigliere ha diritto di intervenire al massimo tre volte, per non più di cinque minuti, su un argomento all'ordine del giorno con tre minuti di eventuale replica. Il Presidente, a sua discrezione, può concedere maggior tempo al Consigliere che ne faccia richiesta.

3. Prima della discussione di un argomento all'o.d.g. ogni membro presente alla seduta può presentare una mozione d'ordine per il non svolgimento della predetta discussione ("questione pregiudiziale") oppure perché la discussione dell'argomento stesso sia rinviata ("questione sospensiva"). La questione sospensiva può essere posta anche durante la discussione. Sulla mozione d'ordine possono parlare un membro a favore ed uno contro. Sull'accoglimento della mozione si pronuncia l'Organo Collegiale a maggioranza con votazione palese. L'accoglimento della mozione d'ordine determina la sospensione immediata della discussione dell'argomento all'o.d.g. al quale si riferisce.

Articolo 21

Della votazione

1. Dopo che il Presidente ha dichiarato chiusa la discussione, possono aver luogo le dichiarazioni di voto, con le quali i votanti possono, brevemente, esporre i motivi per i quali voteranno a favore o contro il deliberando o i motivi per i quali si asterranno dal voto. La dichiarazione di voto deve essere riportata nel verbale della seduta. Le votazioni sono indette dal Presidente ed al momento

delle stesse nessuno può più avere la parola, neppure per proporre mozioni d'ordine.

2. La votazione può avvenire:

- a) peralzata di mano;
- b) per appello nominale, con registrazione dei nomi;
- c) per scheda segreta.

3. La votazione per scheda segreta è obbligatoria quando si faccia questione di persone. In caso di votazione per scheda segreta, il Presidente nomina due scrutatori perché lo assistano nelle operazioni di voto. Sono nulle le votazioni per scheda segreta effettuate senza scrutatori.

4. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvo che disposizioni speciali prevedano diversamente. Gli astenuti concorrono alla formazione del numero legale. In caso di parità prevale il voto del Presidente. In caso di parità in votazione per scheda segreta, la votazione è ripetuta sino al conseguimento della maggioranza assoluta dei presenti.

5. Terminata la votazione, il Presidente annuncia il risultato della stessa, comunicando se quanto costituiva oggetto della votazione è stato approvato o respinto.

Articolo 22

Della deliberazione

1. Le delibere del Consiglio sono atti amministrativi definitivi contro i quali è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia nel termine di 60 giorni, oppure il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni. In presenza di ricorso l'efficacia della delibera s'intende sospesa fino al pronunciamento dell'organo competente, salvo che il Consiglio decida, all'unanimità, di mantenere la delibera valida.

Articolo 23

Dei verbali delle riunioni

1. I verbali delle riunioni sono redatti da chi svolge le funzioni di segretario e firmati dallo stesso e dal Presidente dell'organo collegiale.

2. Nei verbali vanno riportati: l'orario di apertura della seduta, i presenti, gli assenti, gli argomenti all'ordine del giorno, i nomi di coloro che intervengono sui vari argomenti, con breve riassunto degli interventi; le conclusioni su ogni argomento con l'indicazione dei risultati delle votazioni effettuate (qualora non si raggiunga l'unanimità); le dichiarazioni messe a verbale su esplicita richiesta; gli argomenti la cui discussione è rimandata alla seduta successiva; l'orario di chiusura della seduta.

3. Il verbale deve essere redatto entro sette giorni dalla data del Consiglio d'Istituto.

4. Il verbale deve essere letto e approvato, con le eventuali rettifiche, all'inizio della seduta successiva alla seduta alla quale si riferisce.

5. Gli atti conclusivi e le deliberazioni sono pubblicabili nell'Albo della Scuola solamente dopo la loro approvazione nella prima seduta utile successiva.

6. Non sono soggetti a pubblicazioni gli atti concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato.

7. Estratti dei verbali del Consiglio d'Istituto contenenti delibere di particolare interesse per le famiglie saranno rese pubbliche mediante sito WEB istituzionale della scuola, previa certificazione da parte del Dirigente Scolastico che ne cura la pubblicizzazione sotto la propria responsabilità; sono escluse quelle parti di verbale recanti nomi o riferimenti a persone o la cui pubblicazione sia in aperto contrasto con la normativa di tutela della privacy o di tutela dei dati personali sensibili.

Articolo 24

Della pubblicità degli atti

1. Tutti gli atti del Consiglio devono essere tenuti, a cura del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, a disposizione dei membri del Consiglio.

2. Hanno diritto ad accedere agli atti ed ad averne copia il personale docente e ATA e i genitori degli studenti. Non sono pubblici gli atti concernenti singole persone, salvo che l'interessato disponga diversamente. La copia verrà rilasciata dopo versamento dei diritti di segreteria, pari ad euro 0.26 per foglio riprodotto, sul c.c.p. dell'Istituto.

3. Coloro che non rientrano nelle categorie di cui al comma precedente, possono avere accesso agli atti esclusivamente se in possesso di un interesse giuridicamente rilevante da tutelare, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241. In tal caso presentano richiesta al Dirigente Scolastico.

Articolo 25

Della Commissione di lavoro

1. Il Consiglio, al fine di meglio realizzare il proprio potere di iniziativa, può decidere di costituire nel proprio seno, per materie di particolare importanza, commissioni di lavoro che esprimano il più possibile la pluralità di indirizzi. Le commissioni di lavoro non hanno alcun potere deliberativo e svolgono la propria attività secondo le direttive e le modalità stabilite dal Consiglio. Le Commissioni di lavoro, per meglio adempiere ai propri compiti, possono, previa indicazione del Consiglio, sentire esperti della materia, scelti anche tra genitori, docenti, non docenti. Le proposte della Commissione di lavoro al Consiglio saranno formulate attraverso una relazione.

Articolo 26

Delle modifiche al Regolamento

1. Il Consiglio d'Istituto ha facoltà di modificare o integrare la materia regolamentare di propria competenza ogniqualvolta ne ravvisi l'opportunità e/o la necessità. Tutte le deliberazioni in merito dovranno essere assunte a maggioranza assoluta dei componenti.

Alcamo (TP), lì 14/12/2016

Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Gilda Enza Tobia)

Il Presidente del Consiglio d'Istituto
(Sig.ra Giuseppina Pisani)